



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

| | |
|----------------------------------|--|
| Estremi del Provvedimento | Sentenza n. 122 del 08/05/2018 – 13/06/2018 Udienza pubblica del 08/05/2018 |
| Massima n. 1: | <p>Titolo Istruzione - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche - Previsione di procedure, competenze e modalità diverse da quelle stabilite a livello nazionale.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione), nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 13-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomia delle scuole), limitatamente all'esclusione del carattere sempre collegiale dell'organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione del servizio del dirigente scolastico, per violazione dell'art. 9, comma 1, numero 2) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Ciò è in contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale (art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 1, comma 94 della legge n. 107 del 2015) che in ogni caso affidano le verifiche prodromiche al provvedimento di valutazione ad un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale. Pertanto, in considerazione della natura concorrente della potestà legislativa provinciale in materia di istruzione, il rispetto del parametro statutario impone di verificare la conformità della disciplina provinciale in esame a tali principi fondamentali.</p> |
| NOTE: | <p>Atti oggetto del giudizio art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20/06/2016, n. 14.</p> <p>Parametri costituzionali art. 9, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte artt. 1, comma 3 e 25, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; art. 1, commi 93, 94 e 211, della legge n. 107 del 2015.</p> |



| | |
|-----------------------------|--|
| <p>Massima n. 2:</p> | <p>Titolo Istruzione - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Possibilità per l'intendente scolastico di approvare, su richiesta del dirigente scolastico interessato, «anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale».</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 9, numero 2) dello Statuto di autonomia, l'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2016, nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 13-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 2000, in quanto attribuisce all'intendente scolastico il potere – del tutto inedito e sfornito di qualsiasi riferimento normativo nell'ambito della disciplina statale – di approvare, «su richiesta» del dirigente scolastico interessato, «anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale». Tale previsione del legislatore provinciale, oltre a violare la necessaria terzietà dell'organo chiamato ad esprimere la valutazione, vanifica l'indispensabile predeterminazione di criteri oggettivi ed uniformi di valutazione, stabiliti sia dal legislatore statale, sia dalla stessa legge n. 14 del 2016 della Provincia autonoma di Bolzano. Ciò collide con i principi fondamentali della legislazione statale, rinvenibili sia nell'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sia nell'art. 1, commi 93 e 94, della legge n. 107 del 2015, ai quali anche la Provincia autonoma di Bolzano è soggetta in materia di istruzione.</p> |
| <p>NOTE:</p> | <p>Atti oggetto del giudizio art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20/06/2016, n. 14.</p> <p>Parametri costituzionali artt. 4, 5 e 9, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e norme di attuazione statutaria;</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; art. 1, commi 93 e 94, della legge n. 107 del 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>Massima n. 3:</p> | <p>Titolo Istruzione - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Valutazione del rendimento scolastico degli studenti - Previsione di modalità e criteri diversi da quelli stabiliti a livello nazionale - Assunzione del personale insegnante a tempo determinato - Possibilità per le singole istituzioni scolastiche di conferire, previa selezione, incarichi non superiori a 36 mesi, non rinnovabili, a persone esterne alla categoria professionale del personale docente, ovvero a cooperative sociali o strutture simili - <i>Ius superveniens</i> – Estinzione del processo.</p> |
|-----------------------------|--|



| | |
|---------------------|--|
| | <p>Testo È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 20 giugno 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, poiché a seguito dell'entrata in vigore della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni), in riferimento agli artt. 4, 5 e 9, comma primo, numero 2), dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle norme di attuazione statutaria, nonché all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto il ricorrente ha rinunciato parzialmente al ricorso, con riferimento alle censure promosse nei confronti degli artt. 3, comma 2, e 4, comma 4, della legge provinciale n. 14 del 2016 e la difesa della Provincia autonoma di Bolzano ha depositato atto di accettazione.</p> |
| <p>NOTE:</p> | <p>Atti oggetto del giudizio artt. 3, comma 2, e 4, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14.</p> <p>Parametri costituzionali artt. 3 e 117, comma 3 della Costituzione; artt. 4, 5 e 9, comma 1, numero 2), dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e norme di attuazione statutaria.</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 1, comma 94 della legge 107 del 2015; art. 12, lettere d) ed e) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 8.</p> |

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Marina Valli

